



Comune di Torri di Quartesolo
Provincia di Vicenza

PIANO COMUNALE DELLE ACQUE

AII. C

Regolamento di polizia idraulica

CIG: ZCE1A0B980

codice commessa
102-16

codice elaborato
102-16PA_reg_Rev00.doc

PROGETTAZIONE



Bonollo s.r.l.
studio d'ingegneria
e architettura

Contrà Porta S. Croce 12
36100 Vicenza - Italia
e-mail: studio@bonolloingegneria.it

arch. Monica Bonollo



Viale Riviera Berica 453
36100 Vicenza - Italia
e-mail: info@studioprogea.eu

dott. for. Cesare Cariolato

GRUPPO DI LAVORO

ing. Gaspare Andreella
ing. Marika Righetto
dott. for. Michele Carta
ing. Luca Andretto
geom. Walter Consolaro
dott. trt Marco Panozzo

Sindaco:
Ernesto Ferretto

Responsabile struttura tecnica:
arch. Roberto Grisolia

data
Aprile 2017

revisione
00

emesso
ing. Luca Andretto

verificato
ing. Gaspare Andreella

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Premessa

Il territorio comunale di Torri di Quartesolo è caratterizzato da una estesa rete idraulica formata dagli elementi definiti al successivo Art. 1, comma 2., che ne costituiscono il tessuto agrario ed urbano. Il rapido sviluppo urbano ha negli anni “dimenticato” il ruolo fondamentale che tale rete esercita nel mantenimento dell’equilibrio idraulico del territorio. Purtroppo solo i recenti eventi alluvionali hanno risvegliato la consapevolezza del ruolo fondamentale della rete idraulica, riconoscendo solo negli ultimi decenni il suo valore ambientale.

I fossi privati costituiscono il primo fondamentale elemento dell’intera rete scolante del territorio. La capillare distribuzione, un dimensionamento adeguato e la regolare manutenzione consentono di evitare o limitare gli allagamenti in occasione delle intense precipitazioni piovose.

Allo stesso tempo oltre all’aspetto della sicurezza idraulica, i fossi privati assumono un rilevante valore ambientale e paesaggistico, per lo sviluppo di numerose specie vegetali e animali che si instaurano sia all’interno che lungo i margini.

La presenza di fasce vegetate, arboree, arbustive ed erbacee lungo i margini dei fossi costituiscono importanti ecosistemi lineari collegati a rete. Essi sono la sede di un importante patrimonio di biodiversità, migliorano gli aspetti microclimatici, assorbono i fitonutrienti derivanti dall’attività agricola limitando il loro deflusso nelle acque ed infine concorrono a mantenere e a migliorare il paesaggio agrario tipico della pianura veneta. Per questi motivi è derivata la necessità di disciplinare in modo organico, recependo le norme e i regolamenti vigenti, di tutelare e valorizzare la funzionalità della rete idrica scolante, relativamente all’aspetto idraulico, ambientale e paesaggistico.

La manutenzione della rete di scolo privata particolare o comune a più fondi è di competenza dei proprietari interessati ai sensi dell’articolo 34 della Legge Regionale 8 maggio 2009 n°12. Gli interventi su tali opere sono inoltre normati in via principale dal RD 8 maggio 1904 n.368, dal R.D. n.215 del 1933 e dal Codice Civile e in coordinamento con la regolamentazione sulla polizia rurale in capo alle amministrazioni comunali competenti.

SOMMARIO

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA	1
Art. n. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	1
Art. n. 2 - DEFINIZIONI	1
ART. N. 3 - DISTANZE DELLE PIANTE E DEI MANUFATTI DAI FOSSI.....	2
ART. N. 4 - DIVIETI, AUTORIZZAZIONI E PRESCRIZIONI	3
ART. N. 5 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO.....	6
ART. N. 6 - COSTRUZIONE, MODIFICA E TRASPOSIZIONE DI NUOVI FOSSI	7
ART. N. 7 - SERVITÙ DI SCOLO.....	7
ART. N. 8 - POTESTÀ COMUNALI.....	8
ART. N. 9 - FOSSI INSUFFICIENTI	8
ART. N. 10 - SBARRAMENTI IRRIGUI PROVVISORI	9
ART. N. 11 – INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA	9
ART. N. 12 - TUTELA E GESTIONE DEL PAESAGGIO RURALE.....	12
ART. N. 13 - VIOLAZIONI ED AMMENDE.....	12
ART. N. 14 – ESECUZIONE FORZOSA	13
ART. N. 15 – ENTRATA IN VIGORE	13

ART. N. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento definisce gli obblighi di soggetti, pubblici e privati, in materia di manutenzione, esercizio e pulizia della rete idrografica minore, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque, di qualsiasi origine, per evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, tutelare gli immobili di proprietà, e valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la rete minore è stata suddivisa nelle tipologie di opere di cui al seguente elenco:

di tipo lineare:

- a) Scoline;
- b) Fossi;
- c) Capofossi.

di tipo puntuale:

- d) Manufatti regolatori;
 - e) Botti a sifone;
 - f) Pompe;
 - g) Immissioni;
 - h) Sollevamenti;
 - i) Sifoni di derivazione;
 - j) Chiaviche di derivazione;
 - k) Attraversamenti;
3. Il presente regolamento non norma, invece, gli interventi afferenti al Demanio Idrico, come definito e suddiviso dal dipartimento Difesa del Suolo della Regione Veneto in:
 - a) **rete idrografica in capo alla Regione;**
 - b) **rete idrografica in capo ai Consorzi di Bonifica.**

ART. N. 2 - DEFINIZIONI

1. **“rete demanio idrico”** sistema dei corsi d'acqua di pertinenza della Regione Veneto e dei Consorzi di Bonifica Brenta e Alta Pianura Veneta.
2. **“rete idrografica minore”** sistema di raccolta e deflusso di acque di qualsiasi origine non facente parte della rete demanio idrico, come definita al precedente comma 1.
3. **“scoline”** cavi a sezione variabile, funzionali alla baulatura dei campi e destinati alla raccolta ed al convogliamento nei fossi dell'acqua eccedente la capacità di assorbimento del suolo. Le caratteristiche geometriche e l'orientamento delle scoline possono variare in relazione al tipo di coltura agricola in atto.

4. **“fossi”** cavi con funzione di raccolta e scorrimento di acque di qualsiasi origine, meteoriche, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno asciutti, che circondano o delimitano terreni a qualsiasi destinazione e proprietà o che si sviluppano in fregio a sedi stradali di qualsiasi genere, aree urbanizzate e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo ed invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.
5. **“capofossi”** fossi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino afferente;
6. **“tombinamento”** parziale copertura di scolina, fosso o capofosso con tubazioni a sezione circolare, rettangolare o quadrata, di qualsiasi materiale e lunghezza, che garantisce la continuità di deflusso idrico.
- 7 **“cielo aperto”** caratteristica associata a scoline fossi e capofossi a sezione aperta;
8. **“ciglio”** punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna;
9. **“piede arginale”** punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale;
10. **“ponte”** parziale copertura di fosso o capofosso con manufatti idraulici, di qualsiasi natura e materiale, di larghezza conforme a quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, o eventualmente autorizzato, che garantisce la continuità di deflusso idrico e consente l'attraversamento da ciglio a ciglio.
11. **“alveo”** porzione di sezione trasversale di un corso d'acqua interessato dal flusso idrico, costituita dai seguenti elementi: **fondo** (parte idealmente orizzontale), **sponde** (parti inclinate).

ART. N. 3 - DISTANZE DELLE PIANTE E DEI MANUFATTI DAI FOSSI

1. Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 C.C. e dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904 in relazione alla piantumazione di essenze arboree ed arbustive in fregio a corpi idrici di proprietà privata.
2. Al fine di impedire il restringimento, o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque di fossi e capofossi, come definiti al precedente ART. 2, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere in corrispondenza dei cigli ed all'interno dell'alveo, così come definiti al precedente ART. 2, rispettivamente commi 8. e 11.
3. Per la messa a dimora di specie arboree ed arbustive in prossimità di fossi e capofossi, così come definiti al precedente ART. 2 e fatte salve le distanze dai confini di proprietà, prescritte dall'art. 892 C.C., deve essere rispettata una

distanza minima dal ciglio di m 0,60.

4. Alberature e siepi esistenti che risultassero a distanze inferiori rispetto a quelle fissate dal precedente comma 3, anche se in conseguenza di opere di rettifica o risezionamento, sono tollerate purché non comportino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica; si precisa, tuttavia, che una volta giunte a maturità o a deperimento, le stesse potranno essere sostituite solo nel rispetto delle distanze fissate dal precedente comma 3.
5. Eventuali opere da realizzare in prossimità della rete idrografica minore, come definita al precedente ART. 2, comma 2., devono possedere caratteristiche tali da garantirne la funzionalità e la possibilità di effettuare agevolmente e con l'impiego di mezzi d'opera ordinari, i necessari interventi di manutenzione periodica.
6. Manufatti fissi, di qualsiasi natura e materiale, non potranno essere realizzati ad una distanza inferiore a m 4,00 dal ciglio, come definito al precedente ART. 2, comma 8, ciò al fine di consentire l'operatività dei mezzi d'opera per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Distanze inferiori potranno essere autorizzate esclusivamente per la realizzazione di strutture agevolmente amovibili (ad es. recinzioni in rete metallica, gazebo, tettoie ecc.). Al proprietario/i di tali strutture compete l'obbligo, su semplice richiesta del soggetto manutentore, di procedere alla loro rimozione a propria totale cura e spese.

ART. N. 4 - DIVIETI, AUTORIZZAZIONI E PRESCRIZIONI

Nei fossi e capofossi, come definiti al precedente ART. 2, commi 4 e 5:

1. è vietato realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano o alterino il regolare deflusso delle acque;
2. è vietato ingombrare l'alveo con terra, legno, pietre, erba, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie;
3. è vietato immettere scarichi di acque diverse da quelle meteoriche. Lo scarico delle acque reflue, purché l'utenza non sia servita dal sistema fognario comunale che ne renda possibile l'allacciamento e purché assimilabili alle domestiche, come definite dall'art. 34, comma 1, del Piano di Tutela delle Acque (PTA) e s.m.i, dovrà essere regolarmente autorizzato dal Comune, previa presentazione della seguente documentazione:
 - a) domanda di autorizzazione;
 - b) relazione tecnica che dovrà evidenziare, in particolare, il calcolo del numero di abitanti equivalenti, e di conseguenza il corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento e di quello di smaltimento dei reflui domestici;
 - c) relazione geologica ed idrogeologica che dovrà evidenziare, in particolare, la

- compatibilità del terreno con il sistema di smaltimento previsto e le eventuali prestazioni;
- d) planimetria di progetto, in doppia copia, con evidenziate le opere di scarico e contenente: la posizione, il dimensionamento e lo schema tecnico di tutte le opere che costituiscono il sistema di trattamento e/o dispersione delle acque reflue (bacino Imhoff, tubazioni di sub-irrigazione, impianto di fitodepurazione, ecc.), e di tutte le altre opere presenti (pozzetti di dispersione, pozzetti degrassatori, ecc.).
 - e) copia di eventuale parere preventivo;
 - f) nulla osta del Consorzio di Bonifica afferente o del proprietario del corpo recettore, in quanto lo scarico recapita in canali o scoli consortili o condotte di proprietà di terzi (rif. art. 22, comma 17, del P.T.A.);
 - g) "programma delle verifiche di funzionalità" da effettuare su tutto l'impianto per l'intera sua durata di esercizio. Tale programma dovrà riportare, anche sinteticamente, i controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione, compresa la loro frequenza, da effettuare periodicamente sulle varie componenti dell'impianto stesso (pozzetti, tubazioni, ecc.), per tutta la durata dell'impianto. Nel programma non va indicato lo svuotamento annuale obbligatorio del sistema di trattamento (bacino Imhoff -, ecc.).
4. sono vietate piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque. Eventuali inerbimenti con specie erbacee per fini naturalistici, potranno essere effettuati qualora non pregiudichino l'efficienza idraulica del corpo idrico secondo le indicazioni delle migliori pratiche.
5. è vietato eliminare o ridurre il volume di invaso originario dei fossi e capofossi;
6. è ammessa la realizzazione di **ponti** per l'accesso ai fondi o alle abitazioni, solo nei casi di documentate esigenze o nel caso di unico accesso al lotto, anche se determinato da frazionamenti, cessioni di proprietà, successioni ecc., purché non determinino riduzioni della sezione utile di deflusso;
7. non è ammessa la realizzazione di **tombinamenti**, fatte salve riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità, o qualora venga dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, purché, comunque, non determinino riduzioni della sezione utile di deflusso. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che certifichi la conservazione del volume d'invaso e le caratteristiche di deflusso della portata idrica, nelle condizioni di massima piena, non inferiori a quelle preesistenti al tombinamento richiesto.
8. L'esecuzione dei **tombinamenti** deve essere realizzata con:
- a) tubazioni in calcestruzzo a sezione circolare, a base piana e giunto a bicchiere, di diametro interno fino a cm 120;
 - b) per diametri superiori a cm 120, preformati in calcestruzzo a sezione rettangolare o quadrata che dovranno essere accompagnati da certificazione in

ordine all'idoneità statica rispetto alle sollecitazioni previste nelle condizioni di utilizzo;

9. La realizzazione di **ponti e tombinamenti** è subordinata:
 - a) all'ottenimento dello specifico titolo autorizzativo da parte del Comune;
 - b) al parere favorevole, in ordine alla compatibilità idraulica del Consorzio di bonifica afferente;
 - c) all'autorizzazione/concessione del proprietario della strada, qualora dovuta e se diverso dal Comune;
10. La richiesta di autorizzazione va inoltrata al Comune, e fatte salve indicazioni diverse, deve essere accompagnata dai seguenti documenti redatti e sottoscritti da tecnico abilitato:
 - a) relazione tecnica illustrativa
 - b) inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG)
 - c) rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze fino alla confluenza del fossato nel ricettore demaniale più vicino
 - d) documentazione fotografica dello stato di fatto
 - e) stato di progetto
 - f) relazione idraulica
11. La realizzazione di **ponti e tombinamenti** in difformità, o in assenza delle prescritte autorizzazioni/concessioni è soggetta alle disposizioni regionali in materia edilizia;
12. La manutenzione e la conservazione di **ponti e tombinamenti** realizzati a servizio di fondi privati è a totale carico, cura e spese dei proprietari o dei diretti beneficiari, anche se insistono su affossature pubbliche.
13. La costruzione e manutenzione di **ponti** su qualsiasi elemento della rete idrografica minore come definita all'ART. 2, comma 2, a margine di strade pubbliche o di uso pubblico, anche nel caso in cui gli stessi elementi siano di proprietà pubblica, deve avvenire da parte dei proprietari dei fondi serviti da tali strutture. La loro costruzione va effettuata senza impedire il normale deflusso delle acque e deve essere autorizzata dall'Ente proprietario o gestore del corso d'acqua. Il parere tecnico sull'opera in ordine alla compatibilità idraulica va richiesto al Consorzio di Bonifica competente territorialmente.
14. Nei fondi confinanti con fossi, canali, e/o strade (pubbliche o private serventi più abitazioni), dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:
 1. **m. 2,00 (metri due)** dal ciglio dei fossi pubblici, delle strade pubbliche e dei fossi privati di rilevante importanza (capifosso);

2. **non inferiore a m 1,00 (metri uno)** dal ciglio dei fossi privati (escluso quelli citati al punto 1) e delle strade private.
3. Le fasce di rispetto indicate ai punti 1) e 2) dovranno essere coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti, nel rispetto delle distanze previste al precedente ART. 3.
4. E' vietato utilizzare prodotti chimici diserbanti nell'alveo dei fossi e lungo il margine delle rive per una fascia di 1,00 – 2,00 metri di larghezza da ambo i lati, ossia entro le fasce di rispetto indicate al punti 1) e 2) del presente comma.

ART. N. 5 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO

Per i fossi in fregio alle strade comunali o vicinali in uso pubblico, nonché per la rete meteorica di cui il Comune sia gestore esclusivo, lo stesso Comune:

- a) provvede ad individuare gli interventi idonei a garantirne la funzionalità (espurgo, risezionamento, ecc);
- b) definisce le relative competenze ed il programma di esecuzione degli stessi;
- c) provvede, compatibilmente con le risorse disponibili, e previa comunicazione ai frontisti, all'esecuzione dei lavori.

La manutenzione, la funzionalità e l'esercizio dei fossi privati e di qualsiasi altra proprietà diversa dal Comune, è a carico dei proprietari frontisti, ognuno per il tratto di propria competenza.

Ai proprietari è fatto obbligo di realizzare le opere minori di interesse particolare, per i propri fondi o comuni a più fondi, e di effettuare i relativi interventi di manutenzione, il tutto ai fini di:

- a) garantire la continuità di scolo delle acque;
- b) garantire ed integrare la funzionalità delle opere irrigue.

Il Comune riterrà i proprietari e/o utilizzatori dei terreni (affittuari, comodatari, detentori di fatto, conduttori, ecc), solidamente obbligati a:

1. mantenere accuratamente spurgati i fossi che delimitano e o dividono le rispettive proprietà, comprese le luci dei ponticelli e le sezioni di sbocco nei recettori;
2. aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
3. provvedere, almeno due volte l'anno, allo sfalcio dell'erba dall'alveo, come definito al precedente ART. 2, comma 11;
4. mantenere accuratamente spurgate chiaviche e paratoie;
5. rimuovere, subito dopo eventi atmosferici, o di qualsiasi altra natura, alberi, tronchi e rami provenienti dalle piantagioni delle rispettive proprietà, esistenti in fregio a fossi, canali e strade consortili o capezzagne di accesso ai fondi;

6. provvedere al taglio di rami delle essenze arboree o delle siepi vive, esistenti nei rispettivi fondi, in fregio ai corsi d'acqua, viabilità consortile, o capezzagne di accesso ai fondi e che causano difficoltà di servizio o di transito;
7. mantenere in buono stato di conservazione ponti, tombinamenti, griglie, e tutte le opere d'arte, d'uso particolare e privato, a servizio di uno o più fondi e provvedere alla pulizia loro pulizia e manutenzione al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
8. garantire, al personale del Consorzio, libero accesso e transito sulle sponde dei fossi.

ART. N. 6 - COSTRUZIONE, MODIFICA E TRASPOSIZIONE DI NUOVI FOSSI

1. La realizzazione di nuovi fossi, nonché la modifica, trasposizione o chiusura di quelli esistenti, è subordinata all'ottenimento dello specifico titolo autorizzativo da parte del Comune, acquisito il parere favorevole del Consorzio di Bonifica.
2. L'apertura di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo scritto tra le Parti è subordinata al rispetto dei seguenti parametri:
 - a) **distanza dal confine** non inferiore alla profondità dell'opera;
 - b) **la distanza** si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina che, se non costituita da strutture di sostegno, deve risultare a scarpa naturale, sulla base dell'angolo d'attrito proprio del terreno in sito.
3. Per l'apertura di nuovi fossi in fregio a strade interpoderale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.
4. Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di m 3,00 (metri tre) (c.f.r. codice della strada: art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i.).

ART. N. 7 - SERVITÙ DI SCOLO

1. I proprietari o gestori dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedirne, in alcun modo, il libero deflusso, né possono chiudere od ostruire fossi e canali a ciò destinati (c.f.r.art 913 C.C.).
2. I fossi o canali privati soggetti a servitù di scolo, anche se prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico, devono essere sempre mantenuti efficienti dai loro proprietari o gestori in modo da garantire che, anche in caso di piogge continue, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e senza danno delle proprietà

contermini e delle eventuali vie contigue. Quando necessario, i loro proprietari o gestori devono provvedere al loro espurgo in modo da renderli sgombri da depositi ed ostruzioni che impediscano o riducano il deflusso delle acque; tale obbligo va adempiuto in concorso con i proprietari dei fondi dominanti e/o secondo la normativa vigente in materia di servitù di scolo.

ART. N. 8 - POTESTÀ COMUNALI

1. Qualora, per l'esecuzione delle manutenzioni di propria competenza, il Comune necessiti di transitare o attraversare fondi privati, i proprietari sono obbligati a consentire il passaggio dei mezzi per l'esecuzione dei lavori, nella misura strettamente necessaria e, qualora possibile, nel rispetto dei cicli di coltivazione dei terreni, fermo restando il fine prioritario della sicurezza idraulica.
2. Per fossi e capofossi che hanno rilevanza dal punto di vista ambientale e naturalistico (corridoi ecologici, biotopi ecc), il Comune avrà facoltà di indicare, tramite specifiche ordinanze, modalità e periodi temporali di attuazione degli interventi.
3. Il Comune classifica i fossi ed i capofossi di rilevanza ambientale e naturalistica.

ART. N. 9 - FOSSI INSUFFICIENTI

1. L'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di eventi meteorici, o su specifica segnalazione, verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossi che evidenziassero stress idrici o fenomeni di esondazione.
2. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fosso stesso, quali la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario resterà in carico al Comune o ai diretti beneficiari dell'intervento. Ai sensi dell'Art.913 del Codice Civile, al proprietario del fondo inferiore gravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.
3. Per i fossi in fregio alle strade comunali o vicinali in uso pubblico, nonché per la rete meteorica di cui il Comune sia gestore esclusivo, lo stesso Comune:
 - a) provvede ad individuare gli interventi idonei a garantirne la funzionalità (espurgo, risezionamento, ecc);
 - b) definisce le relative competenze ed il programma di esecuzione degli stessi;
 - c) provvede, compatibilmente con le risorse disponibili, e previa comunicazione ai frontisti, all'esecuzione dei lavori.
4. L'approvazione, da parte del Comune, degli interventi (riconosciuti di competenza comunale) di cui al precedente comma 3., costituisce dichiarazione di pubblica

utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

5. Qualora l'insufficienza derivasse dalla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti ART. 3, 4, 5 e 6, il Dirigente competente emette ordinanza nei confronti dell'Inadempiente con l'obbligo di effettuare gli interventi di propria pertinenza, pena l'esecuzione d'ufficio, l'addebito degli oneri sostenuti, l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento e, qualora ricorrano gli estremi, il deferimento all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'articolo 650 del C.P.

ART. N. 10 - SBARRAMENTI IRRIGUI PROVVISORI

1. In deroga a quanto previsto al precedente ART. 4 comma 1., nei fossi privati sono autorizzati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso, purché preventivamente notificati per iscritto al competente Ufficio comunale, e nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) sia evitato il blocco completo dell'alveo, siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzone verso valle garantendo un deflusso minimo e siano compatibili con le altre esigenze colturali garantendo un franco minimo agli appezzamenti più bassi;
 - b) vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
 - c) alla fine del singolo intervento irriguo siano prontamente rimossi da chi li ha posizionati;
 - d) sia garantita la costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso di eventi meteorici intensi.
2. La comunicazione ha validità stagionale.

ART. N. 11 – INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

1. Tutti gli interventi di trasformazione del territorio, anche se di dimensioni trascurabili, compresi quelli di trasformazione urbanistica, dovranno avere come obiettivi la minimizzazione, la mitigazione e la compensazione dell'impatto idraulico, derivante dall'impermeabilizzazione del suolo in conseguenza di tali trasformazioni, tramite l'attuazione di interventi di compensazione finalizzati alla laminazione degli incrementi dell'apporto "*meteorico*".
Tali interventi, nel rispetto del principio dell'*"invarianza idraulica"*, dovranno essere adeguatamente dimensionati in modo da consentire l'accumulo temporaneo e lo smaltimento degli incrementi di volume idrico derivanti dalle trasformazioni urbanistiche.
2. Per i parametri di calcolo da adottare nella progettazione delle opere di mitigazione delle aree soggette a trasformazione urbanistica si farà riferimento al

P.A T. vigente, come eventualmente integrato e modificato dal P.I. vigente e, in particolare, a:

- a) Norme Tecniche Operative (PI);**
- b) Valutazione di Compatibilità Idraulica (PAT).**

Come prescritto dall' art 57 del 2° PI, sono fatte proprie le indicazioni e prescrizioni contenute nella valutazione di compatibilità idraulica redatta per il PI e per il PAT e quelle dei relativi Enti di competenza.

- Per gli interventi inclusi nel PI e con trasformazione territoriale superiore a 0,1 ettari andrà redatto un ulteriore apposito studio di Compatibilità Idraulica in forma esecutiva, che dovrà venire valutato e accettato nel rispetto delle indicazioni e dei volumi minimi riportati nelle schede tecniche puntuali inserite al cap. 6.2 della Valutazione di Compatibilità. Non sarà, pertanto, necessario acquisire un nuovo parere dalla Sezione regionale competente.
- Per gli interventi con trasformazione del territorio inferiore ai 0,1 ettari si dovrà perseguire l'adozione di buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili e rispettare quanto evidenziato al cap. 7 della Valutazione di Compatibilità.

Limitatamente agli interventi valutati dal P.I., dovranno essere rispettate le indicazioni ed i volumi minimi riportati nelle schede degli interventi di trasformazione - "Valutazione di Compatibilità Idraulica"; la progettazione idraulica sarà valutata ed approvata dal Comune in sede di autorizzazione delle opere (in sede di P.U.A. o permesso di costruire).

3. Tutti gli interventi di trasformazione del territorio, anche se di dimensioni trascurabili, compresi quelli di trasformazione urbanistica, che comportino incrementi dell'apporto "*meteorico*" sono soggetti:
 - a) all'ottenimento dello specifico titolo autorizzativo da parte del Comune;
 - b) al parere favorevole, in ordine alla compatibilità idraulica dei Consorzi di bonifica afferenti;
 - c) all'autorizzazione\concessione allo scarico in collettori fognari, aree a verde o fossi stradali, nel caso di nuovi edifici o ampliamento degli stessi, rilasciata rispettivamente dal gestore, dal proprietario delle aree, o dal proprietario della strada, qualora dovuta e se diverso dal Comune
4. ogni singolo intervento di trasformazione dovrà risultare compatibile con le caratteristiche idrogeologiche del contesto in cui si inserisce; in particolare con le caratteristiche di permeabilità dei terreni, della profondità della falda e della presenza di aree a rischio idrogeologico, nei limiti e nel rispetto delle direttive e prescrizioni contenute nell'art. 57 - "Compatibilità idraulica" delle N.T.A. del P.I. salvo quanto affinato con i pareri espressi, dagli Enti competenti, sulla

compatibilità idraulica del P.I.

Per i nuovi interventi in cui è previsto lo scarico su corsi d'acqua demaniali o sulla rete fognaria, , la relativa portata specifica non potrà superare il valore di 5 l/s per ettaro.

5. Tutte le aree di parcheggio dovranno essere realizzate con pavimentazione drenante su sottofondo che ne garantisca l'efficienza di drenaggio, oppure in pavimentazione su materiale arido permeabile con spessore minimo di 0,50 m con all'interno condotte drenanti, \varnothing mm 200, collegate a caditoie di raccolte delle acque meteoriche.
6. Le superfici destinate all'invaso delle acque meteoriche dovranno essere vincolate in modo che ne sia sancita l'assoluta in edificabilità e l'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo (ad es. con atto notarile o con apposito vincolo/indicazione comunale).
7. Tutte le opere di mitigazione dovranno essere adeguatamente mantenute al fine di garantirne l'efficienza in relazione alle originali caratteristiche di vaso; in particolare, le condotte di immissione e scarico dovranno essere poste a quote utili a garantire l'accumulo del volume di calcolo ed essere opportunamente protette.
8. Gli oneri e le spese di manutenzione delle opere di mitigazione sono a totale carico del Proprietario/Concessionario.
9. Dopo il perfezionamento dell'acquisizione al demanio comunale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, gli oneri di manutenzione delle opere di mitigazione di competenza dell'Amministrazione comunale saranno limitati a:
 - a) **manufatto a bocca tarata** posto nella sezione di valle delle aree di vaso;
 - b) **collettore di scarico**, dalla bocca tarata fino all'immissione nel corpo recettore, compresi i relativi manufatti di ispezione e l'eventuale sistema di non ritorno posto in corrispondenza della sezione di scarico finale.
10. Negli invasi a cielo aperto non sono ammessi depositi di materiali;
11. Negli invasi a cielo libero il Comune, previo parere del Consorzio di Bonifica, avrà facoltà di:
 - a) autorizzare i Proprietari/Concessionari a dotare le aree di vaso di attrezzature collettive per parco giochi o attrezzature per percorsi fitness;
 - b) autorizzare, previa sottoscrizione di specifica convenzione con il Comune stesso, privati residenti nell'ambito dell'area urbanizzata anziani, famiglie ed associazioni, all'utilizzo delle aree di vaso ad orti urbani.

Tale autorizzazione, eventualmente applicata, costituirà deroga alle prescrizioni previste dal Piano degli interventi.

12. Per le autorizzazioni di cui al punto precedente, nessun indennizzo sarà corrisposto nel caso di danni o perdite di raccolti, conseguenti all'allagamento delle aree. Resta, invece, a totale carico dei Proprietari/Concessionari l'obbligo del ripristino dell'efficienza delle attrezzature eventualmente installate o la loro sostituzione nel caso di degrado.
13. Si dovrà garantire la continuità delle vie di deflusso, tra monte e valle, delle strade di nuova realizzazione, mediante la realizzazione di scoline laterali ed opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno

ART. N. 12 - TUTELA E GESTIONE DEL PAESAGGIO RURALE

1. Al fine di non alterare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di manutenzione, consolidamento, ripristino di situazioni alterate (frane smottamenti, erosioni, ecc.) e risezionamento dei corsi d'acqua, ivi compresa la rete scolante minore, devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni
 - a) è fatto divieto di realizzare opere di consolidamento delle sponde con strutture in calcestruzzo o barriere metalliche;
 - b) è obbligatorio l'impiego di palificate in castagno o robinia utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.
 - c) dovrà essere posta particolare attenzione nella salvaguardia delle specie vegetali presenti, singole o disposte a filare;
 - d) nel caso di riscontrata necessità di taglio di esemplari arborei o arbustivi per garantire il deflusso delle acqua, lo stesso dovrà essere eseguito nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali;
 - e) le siepi ed i filari tagliati dovranno essere ripristinati nella stessa quantità e qualità, nel rispetto delle distanze prescritte al precedente ART. 3;
 - f) il risezionamento dei fossi dovrà avvenire secondo le modalità descritte nell'allegato documento di buone pratiche in modo da consentire la ricolonizzazione del corso d'acqua da parte della vegetazione spontanea.

ART. N. 13 - VIOLAZIONI ED AMMENDE

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale, dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, con una sanzione di € 400,00.

ART. N. 14 - ESECUZIONE FORZOSA

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente diffida i proprietari ad effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti o la rimessa in pristino dei fossi con l'eliminazione delle opere irregolari.
2. Nel caso la trasgressione sia tale da costituire rilevante elemento di compromissione al regolare deflusso delle acque, il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente potrà inoltre ordinare l'esecuzione d'ufficio degli stessi con oneri a totale carico degli interessati e dei beneficiari.

ART. N. 15 - ENTRATA IN VIGORE

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.